



## Provincia di Sassari

---

### **SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST**

DETERMINAZIONE N° 2168 del 03/07/2017

**OGGETTO:** PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DELLA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI BONO PER "SOSTITUZIONE CONDOTTE BONO E BOTTIDA – SCHEMA N. 3 PATTADA"

#### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

#### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo n. 152/2006";
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- la Legge Regionale 12 giugno 2006 n.9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" ed in particolare l'art. 49, modificato con L.R. 5 marzo 2008 n. 3, che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello, comunale, sub-provinciale e provinciale;
- la Deliberazione di G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008;
- la Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45 e s.m.i., recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale";
- la Legge Regionale 23 aprile 2015 n. 8 "Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio";

**VISTE** le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010;

**VISTA** la Delibera della Giunta Provinciale n. 62 del 08/04/2008 che attribuisce al Settore VIII – Ambiente e Agricoltura (ora Settore V Ambiente e Agricoltura Nord Ovest) le funzioni conferite dalla L.R. n. 9/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica, con particolare riferimento all'art. 49 della su indicata L.R.;

**CONSIDERATA** la nota del Comune di Bono, prot. n. 3979 del 19.04.2017 (acclarata al ns. protocollo n. 17820 del 13.04.2017) con la quale viene comunicato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al P.U.C. al fine di istituire il vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di un'opera pubblica il cui progetto riguarda la “sostituzione delle condotte di Bono e Bottida – schema n. 3 Pattada”;

**DATO ATTO** che:

- con la medesima nota su citata, sono stati trasmessi, in formato digitale, il Rapporto preliminare e gli allegati ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- in collaborazione con il Comune di Bono sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale;
- con nota prot. n. 18481 del 19.04.2017 l'Autorità Competente ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale il documento preliminare al fine di acquisirne il parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenuti i seguenti pareri:

- con nota prot. n. 3606 del 08.05.2017 (ns. prot. n. 21759 del 09.05.2017) l'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna comunica che l'opera in relazione alla quale si sta predisponendo la variante urbanistica è compatibile con la vincolistica PAI e che la stessa era già stata valutata con lo studio di compatibilità ai sensi dell'art. 24 delle NA del PAI ed approvata con Determinazione n. 4459 del 31.08.2010 e specifica che *“non avendo la variante urbanistica legata alla realizzazione dell'opera carattere generale, non si ritengono necessari, per quanto di competenza, ulteriori approfondimenti connessi alla sua procedura di adozione ed in particolare la redazione di uno studio di compatibilità ex art. 8 c.2 delle NA del PAI.”*;
- con nota prot. n. 16496 del 17.05.2017 (ns. prot. n. 23265 del 17.05.2017) l'ARPAS dipartimento di Sassari e Gallura, chiede di integrare il Rapporto Ambientale preliminare definendo meglio *“(…) l'entità dell'opera, con dimensionamenti delle condotte, degli scavi e delle strade di servizio da realizzare e che riporti una quantificazione di maggior dettaglio degli impatti ambientali attesi, anche cumulativi e una loro valutazione più approfondita sul contesto sopra descritto e sulle diverse matrici ambientali, in particolare su flora fauna e biodiversità e suolo, comprese le implicazioni ambientali derivanti dall'esecuzione dell'opera nei tratti a forte pendenza. Per la valutazione delle interferenze con essenze forestali di pregio può essere utile una rappresentazione cartografica su ortofoto che consenta la visualizzazione della eventuale sovrapposizione delle opere con le specie arboree presenti”*;

**CONSIDERATO** che oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuto, con nota prot. n. 38185 del 06.06.2017 (ns. prot. n. 26715 del 06.06.2017), il parere della RAS-Assessorato della Difesa dell'Ambiente – Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, col quale si comunica che *“l'area in esame non è gravata da vincolo idrogeologico ex R.D.L. 3267/23 e non si rende necessario l'abbattimento di piante di sughera (L.R. 4/94 sulla sughera), non è necessario pertanto il rilascio di pareri e/o autorizzazioni da parte dello scrivente. In riferimento alle competenze di vigilanza e/o sorveglianza del CFVA, si comunica*

*che i territori ove ricadono gli interventi da eseguirsi, nella immediata periferia dell'abitato di Bono, possiedono le caratteristiche di area boscata ai sensi della L.R. 8/2016, sussistono inoltre restrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/00 (in materia di terreni percorsi dal fuoco), in quanto detti terreni sono stati percorsi da incendio negli anni 2008, 2011, 2015 in diversi punti del tracciato stesso (...)" ;*

**CONSIDERATO** tutto quanto emerso dall'istruttoria Prot. n. 29415 del 20 giugno 2017 ed in particolare che :

- la variante ha il fine di istituire il vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica;
- la variante non ha influenza su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati. L'area non rientra fra le aree protette a livello nazionale, comunitario o internazionale. L'area oggetto di variante ricade all'interno del Parco del Marghine-Planargia individuato mediante perimetrazione dalla L.R. 31/89 ma mai istituito ufficialmente.;
- sebbene l'area oggetto di variante ricada in parte in aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), il progetto "sostituzione delle condotte di Bono e Bottida – schema n. 3 Pattada" ha ottenuto la compatibilità con Determina del Segretario generale dell'Autorità di Bacino n. 4459/2010 (come da parere del Distretto Idrografico della Sardegna prot. n. 3606 del 08/05/17);
- il progetto non ha interferenze su essenze forestali di pregio (sughere, olivastri...), come anche confermato dal CFVA nel proprio parere;
- la variante di per sé non determina problemi ambientali in quanto, individuando aree con vincolo preordinato all'esproprio, individua un vincolo di inedificabilità che pur essendo mirato alla tutela dell'opera in progetto, ha come conseguenza anche la salvaguardia dal "consumo di suolo";
- gli "impatti" ambientali attesi riguardano la realizzazione dell'opera nella fase di cantiere, pertanto risultano limitati e temporanei;
- non si ritiene necessario richiedere integrazioni al Rapporto Ambientale preliminare.

**ATTESTATA** la regolarità tecnica delle presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-Bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/00 sulle Funzioni e responsabilità della dirigenza;

## **DETERMINA**

1. di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la variante al Piano Urbanistico Comunale del Comune di Bono;

2. di dare atto che il presente provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante al Piano Urbanistico Comunale del Comune di Bono è vincolato al permanere delle previsioni della variante al P.U.C. così come contenute negli elaborati presentati. Eventuali modifiche apportate alla variante in sede di approvazione definitiva che determinano un cambiamento alle previsioni della stessa, o che possano creare impatti sulle componenti esaminate nel Rapporto Preliminare, determinerà l'avvio di un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

3. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere, nulla osta o autorizzazione prevista dalle norme vigenti;
4. di trasmettere la presente Determinazione al Comune di Bono, al Servizio Valutazione Impatti (SVA) della R.A.S., all'ARPAS;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Provincia;
6. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro i termini di 60 gg dalla fine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla medesima data;
7. di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza alla Segreteria Generale e per conoscenza, esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma informatica, al Signor Amministratore Straordinario disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio della Provincia.

Il Dirigente  
Ing. Antonio Zara